



Tribunale di Bologna



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna**



Errore.

**Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bologna**



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Camera Penale di Bologna

UDIENZE PENALI CON RITO DIRETTISSIMO IN VIDEOCONFERENZA
- artt. 83, comma 12 D.L. n° 18/2020, 45 bis e 146 bis disp. att. c.p.p.-

Protocollo di intesa

tra

Tribunale Ordinario di Bologna

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

Ordine degli Avvocati di Bologna

Camera Penale di Bologna

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il successivo art. 83 D.L. 17/03/2020, n. 18, recante "*nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*";

Visto l'art. 83, comma 7 D.L. n. 18/2020, secondo cui i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure ai fini sopra indicati, tra le quali "*la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze...*" (lett. d), ;

Considerato che lo stesso art. 83, comma 12, dispone che *“la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”*;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell’11.3.2010 (“ulteriori linee guida in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 all’esito del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020”) ha raccomandato ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti previsti dalla norma *“attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere...l’avvocatura ed il personale amministrativo”* (cfr. punto n. 1);

Considerato che con la medesima delibera il Consiglio Superiore della Magistratura ha incentivato il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi la *“modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”*;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *“predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”*;

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Bologna hanno positivamente testato gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell’arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall’art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all’aula di udienza il luogo dove l’imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

Ribadito che le modalità di svolgimento dell’udienza come disciplinate dal presente protocollo sono da considerarsi assolutamente straordinarie, giustificate dalla eccezionale situazione di rischio sanitario che sta coinvolgendo il territorio nazionale, dovendosi necessariamente ristabilire le ordinarie modalità di celebrazione del rito direttissimo non appena superata l’emergenza epidemiologica.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Alle udienze di convalida dell’arresto dinanzi al Giudice del dibattimento ai sensi dell’art. 558 c.p.p., si procederà in videoconferenza ai sensi dell’art. 83, comma 12 D.L. 18 marzo 2020, n. 18.

2. A tale scopo, viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all’Amministrazione, ivi comprese le forze dell’ordine e l’avvocatura.

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l’udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

3. Deve essere garantita al difensore la facoltà di essere presente nel luogo da cui l'arrestato parteciperà all'udienza da remoto. A tal fine la polizia giudiziaria procedente indica al difensore il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.

4. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale dovranno essere trasmessi gli atti; sarà possibile indicare a tale scopo anche solo un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC).

5. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore – ove possibile – il nominativo e il recapito di un familiare del detenuto.

6. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

7. Il difensore, al momento dell'avviso dell'intervenuto arresto, comunicherà se intende partecipare all'udienza presso il luogo di custodia a fianco al suo assistito ovvero a distanza mediante collegamento telematico ovvero presso la postazione che verrà allestita in Tribunale, non appena la stessa sarà operativa. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione a distanza.

Se il difensore opti per partecipare all'udienza presso il luogo di custodia dell'assistito, sarà garantita l'osservanza delle vigenti prescrizioni di ordine sanitario per prevenire il rischio di contagio.

8. Al difensore che presenzia da remoto all'udienza di convalida e al contestuale giudizio direttissimo, mediante collegamento in videoconferenza, a seguito di invito da parte del Giudice che procede, sarà garantita la possibilità di colloqui difensivi riservati a distanza attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).

9. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno (*nome.cognome@giustizia.it*) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

10. La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

11. La Segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà mediante importazione dal "Portale NDR" ovvero, qualora non possibile, mediante l'Ufficio Centrale Penale, all'iscrizione, alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con numero RGNR ed il decreto di comparizione all'udienza sottoscritto e scansionato) e alla sua trasmissione per via telematica alla Cancelleria dell'Ufficio Direttissime, nonché contestualmente all'Avvocato attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato.

Al fine di consentire l'organizzazione dei collegamenti da remoto per tenere l'udienza in video-audiocollegamento, anche in relazione all'eventuale necessità dell'intervento di un interprete, la Segreteria del Pubblico Ministero di turno uscente comunicherà telefonicamente o a mezzo mail, entro le ore 9.00, anche prima della trasmissione degli atti, alla Cancelleria dell'Ufficio Direttissime le informazioni essenziali concernenti il numero degli arrestati, il luogo ove sono custoditi, la necessità o meno dell'interprete.

12. La Segreteria del Pubblico Ministero di Turno comunicherà alla Cancelleria dell'Ufficio Direttissime i riferimenti necessari per attivare il collegamento col Pubblico Ministero d'udienza. Trasmetterà inoltre al magistrato di Turno il fascicolo telematico, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

13. Stabilito il collegamento con i diversi soggetti processuali interessati all'udienza (Pubblico Ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata da COVID-19 a norma dell'art. 83, comma 12 D.L. n. 11/2020.

Qualora il difensore o l'imputato ne facciano richiesta, il Giudice - convalidato l'arresto ed instaurato il giudizio direttissimo - acquisirà il consenso delle parti alla contestuale prosecuzione dell'udienza fino alla pronuncia della sentenza con partecipazione a distanza, secondo le modalità indicate nel presente protocollo.

14. Nel caso occorra la nomina di un interprete, questi presenzierà ordinariamente nel luogo ove si trova l'arrestato, nell'osservanza delle vigenti prescrizioni sanitarie per evitare il rischio di contagio. A tal fine, gli arrestati per i quali sia necessario nominare l'interprete saranno condotti dalla P.G. operante presso i principali comandi delle forze di Polizia giudiziaria di Bologna, dandone comunicazione ai sensi dei precedenti artt. 3 e 9.

Sarà, in ogni caso, assicurato un collegamento dell'interprete con l'arrestato e le altre parti. Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono, ai sensi dell'art. 146 *bis* comma 4 disp. att. c.p.p.

15. La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga.

16. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti con l'assistito.

L'udienza verrà videoregistrata mediante l'apposita funzione della piattaforma Teams. La registrazione verrà tempestivamente riversata su DVD e, su richiesta delle parti o se disposta dal giudice, trascritta.

17. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

18. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti e produrre documenti mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.


19. Le date delle udienze di prosecuzione nei confronti di imputati sottoposti a misura cautelare che non chiedano si proceda immediatamente al giudizio direttissimo o che dovranno essere ugualmente fissate per altre ragioni, verranno comunicate di volta in volta nel corso delle udienze o tramite gli ordinari sistemi di notifica.


Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 23 marzo 2020, onde consentire alle parti convenute di predisporre la massima diffusione, e sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.


Le parti si impegnano a convenire la modifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati, quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo, il dott. Fabio Cosentino, il dott. Domenico Panza e il dott. Marco Proietti (Tribunale), il dott. Nicola Scalabrini (Procura della Repubblica), l'Avv. Elisabetta d'Errico e l'Avv. Ettore Greci (Consiglio dell'Ordine e Camera Penale).

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio Giudiziario, al Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, al Prefetto di Bologna, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Bologna, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, al Comandante della Polizia Municipale di Bologna ed agli altri reparti, al Comandante della Polizia Penitenziaria di Bologna ed uffici di polizia giudiziaria aventi sede nel territorio del circondario di Bologna, nonché al C.I.S.I.A. di Milano.
Bologna,

Il Presidente del Tribunale


Il Procuratore della Repubblica


Il Presidente del Consiglio dell'Ordine


Il Presidente della Camera Penale

M. Colento d'Erma